

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/13

OGGETTO: Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) e del Regolamento della sua struttura didattica			
N. o.d.g.: 02/08	Rep. n. 63/2014	Prot. n. 9213	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.332/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) è stato emanato con Decreto Rettoriale n.11/2013 in data 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettoriale n.84/2013 in data 6 febbraio 2013 ed il Regolamento della struttura didattica del medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettoriale n.695/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.163/2013 in data 27 marzo 2013.

Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) con delibera n.22/2014 del 27 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p>Articolo 1 Finalità del Regolamento e definizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo istituito con Decreto Rettorale n. 332/12 dell'8 agosto 2012. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per: <ol style="list-style-type: none"> Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Consiglio: il Consiglio del Dipartimento; Direttore: il Direttore del Dipartimento; Giunta: la Giunta del Dipartimento; Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto; Segretario amministrativo: il Segretario amministrativo del Dipartimento; Strutture didattiche: le Strutture didattiche di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo istituite nel Dipartimento; Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. <p>Articolo 9 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Consiglio è composto da: <ol style="list-style-type: none"> il Direttore, che lo convoca e lo presiede; tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo ed i ri- 	<p>Articolo 1 Finalità del Regolamento e definizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo istituito con Decreto Rettorale n. 332/12 dell'8 agosto 2012. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per: <ol style="list-style-type: none"> Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Consiglio: il Consiglio del Dipartimento; Direttore: il Direttore del Dipartimento; Giunta: la Giunta del Dipartimento; e) Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto; Segretario amministrativo: il Segretario amministrativo del Dipartimento; Strutture didattiche: le Strutture didattiche di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo istituite nel Dipartimento; Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. <p>Articolo 9 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Consiglio è composto da: <ol style="list-style-type: none"> il Direttore, che lo convoca e lo presiede; tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo ed i ri-

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/13

<p>cercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) il Segretario amministrativo; d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; f) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento nella misura prevista dall'art. 73, comma 1, del Regolamento generale; g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura prevista dall'art. 70 comma 1, del Regolamento generale. <p>2. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II e Capo III, del Regolamento generale.</p> <p>3. Ove opportuno, il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività di ricerca nel Dipartimento, i quali non hanno peraltro diritto di voto.</p> <p>Articolo 17 Requisiti, durata della carica e incompatibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. L'elettorato passivo per ricoprire la funzione di Direttore è disciplinato dall'articolo 11, commi 2, e 3, quarto periodo, dello Statuto e dall'articolo 65 del Regolamento generale. 2. La durata della funzione di Direttore è disciplinata dall'articolo 11, comma 5, dello Statuto. 	<p>cercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) il Segretario amministrativo; d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; f) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento nella misura prevista dall'art. 73, comma 1, del Regolamento generale; stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800; g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura prevista dall'art. 70 comma 1, del Regolamento generale. <p>2. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente.</p> <p>2-3. 3. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II e Capo III, del Regolamento generale.</p> <p>3-4. 4. Ove opportuno, il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività di ricerca nel Dipartimento, i quali non hanno peraltro diritto di voto.</p> <p>Articolo 17 Requisiti, durata della carica e incompatibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. L'elettorato passivo per ricoprire la funzione di Direttore è disciplinato dall'articolo 11, commi 2, e 3, quarto periodo, dello Statuto e dall'articolo 65 del Regolamento generale. 2. La durata della funzione di Direttore è disciplinata dall'articolo 11, comma 5, dello Statuto e dall'articolo 86, comma 1,
---	---

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 4/13

3. Le ipotesi di incompatibilità relative alla funzione di Direttore sono disciplinate dall'articolo 11, comma 5, secondo periodo, dello Statuto e dall'articolo 69 del Regolamento generale.

Articolo 23

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti ed alle studentesse.
2. In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Commissione paritetica:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risultati;
 - b) formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. La Commissione paritetica è composta, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto, da due docenti per ogni Struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e di studentesse.
4. I docenti componenti la Commissione paritetica sono designati dal Consiglio, su proposta delle Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia ed i ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche in ogni Struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento.

lettera i), del Regolamento generale.

3. Le ipotesi di incompatibilità relative alla funzione di Direttore sono disciplinate dall'articolo 11, comma 5, secondo periodo, dello Statuto e dall'articolo 69 del Regolamento generale.

Articolo 23

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti ed alle studentesse.
2. In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Commissione paritetica:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risultati;
 - b) formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. La Commissione paritetica è composta, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto, da due docenti per ogni Struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e di studentesse.
4. I docenti componenti la Commissione paritetica sono designati dal Consiglio, su proposta delle Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia ed i ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche in ogni Struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale**

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/13

<p>5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.</p> <p>6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p> <p>7. La Commissione paritetica opera in stretto raccordo con le Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.</p> <p>8. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	<p>rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo le procedure di cui all'articolo 74, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale.</p> <p>5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p> <p>7. La Commissione paritetica opera in stretto raccordo con le Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.</p> <p>8. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>
---	--

e con delibera n.23/2014 del 27 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento della struttura didattica:

<p>REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA VIGENTE</p>	<p>MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA</p>
<p>Articolo 1 Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo, con il presente Regolamento è istituita, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un'unica struttura didattica.</p> <p>2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di</p>	<p>Articolo 1 Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo, con il presente Regolamento è istituita, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un'unica struttura didattica.</p> <p>2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di</p>

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/13

<p>Giurisprudenza”.</p> <ol style="list-style-type: none"> La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l’attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all’esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. Il collegio della struttura didattica di cui all’articolo 64, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo è denominato “Consiglio” ed il suo presidente è denominato “Coordinatore”. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per: <ol style="list-style-type: none"> Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Direttore: il Direttore del Dipartimento; Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all’articolo 13 dello Statuto; Statuto: lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Ateneo: l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. <p>Articolo 2 Corsi di studio di competenza</p> <ol style="list-style-type: none"> In sede di prima applicazione, i corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono: <ul style="list-style-type: none"> il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/1); il corso di laurea triennale in Scienze 	<p>Giurisprudenza”.</p> <ol style="list-style-type: none"> La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l’attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all’esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. Il collegio della struttura didattica di cui all’articolo 64, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo è denominato “Consiglio” ed il suo presidente è denominato “Coordinatore”. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per: <ol style="list-style-type: none"> Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Direttore: il Direttore del Dipartimento; Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all’articolo 13 dello Statuto; Statuto: lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Ateneo: l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. <p>Articolo 2 Corsi di studio di competenza</p> <ol style="list-style-type: none"> In sede di prima applicazione, i corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono: <ul style="list-style-type: none"> il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/1); il corso di laurea triennale in Scienze
---	--

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/13

<p>giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (classe L-14); - Consulente del Lavoro (L-2) ex DM 509/99;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnico del Territorio (L-7) ex DM 509/99;• Scienze Giuridiche (L-31) ex DM 509/99;• Giurisprudenza (LS 22/S) ex DM 509/99;• Giurisprudenza (L1) (vecchio ordinamento). <p>2. La struttura didattica di cui al presente Regolamento si occuperà dell'attività didattica degli altri corsi di studio che verranno istituiti nell'ambito del Dipartimento.</p> <p>Articolo 4 Il Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Giurisprudenza. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio con voto consultivo.3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 73 del Regolamento generale.	<p>giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (classe L-14); - il corso di laurea in Consulente del Lavoro (L-2) ex DM 509/99;</p> <ul style="list-style-type: none">• il corso di laurea in Tecnico del Territorio (L-7) ex DM 509/99;• il corso di laurea in Scienze Giuridiche (L-31) ex DM 509/99;• il corso di laurea in Giurisprudenza (LS 22/S) ex DM 509/99;• il corso di laurea in Giurisprudenza (L1) (vecchio ordinamento). <p>2. La struttura didattica di cui al presente Regolamento si occuperà dell'attività didattica degli altri corsi di studio che verranno istituiti nell'ambito del Dipartimento.</p> <p>Articolo 4 Il Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Giurisprudenza. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio con voto consultivo.3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione, la durata del mandato e le ipotesi di rinuncia o di dimissioni sono quelle di cui disciplinate all'articolo 73 del Regolamento generale. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette nelle strutture didattiche
---	---

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 8/13

<p>In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dal momento della nomina.</p> <p>5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</p> <p>6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.</p> <p>7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.</p> <p>Art. 7 Norma transitoria</p> <p>1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento generale.</p> <p>In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dal momento della nomina.</p> <p>5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</p> <p>6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.</p> <p>7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.</p> <p>Articolo-7 Norma transitoria</p> <p>1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>Articolo 8</p>
---	--

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 9/13

	Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
--	---

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento della struttura didattica con delibera n.40/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.332/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emanato con Decreto Rettorale n.11/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.84/2013 del 6 febbraio 2013;
- visto il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emanato con Decreto Rettorale n.695/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.163/2013 del 27 marzo 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.22/2014 del 27 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5414 del 5 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.23/2014 del 27 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5415 del 5 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.40/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) come di seguito riportate:

Articolo 1

Finalità del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 10/13

(DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo istituito con Decreto Rettorale n. 332/12 dell'8 agosto 2012.

2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
- a) Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - b) Consiglio: il Consiglio del Dipartimento;
 - c) Direttore: il Direttore del Dipartimento;
 - d) Giunta: la Giunta del Dipartimento;
 - e) Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto;
 - f) Segretario amministrativo: il Segretario amministrativo del Dipartimento;
 - g) Strutture didattiche: le Strutture didattiche di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo istituite nel Dipartimento;
 - h) Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - i) Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - j) Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di **Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - k) Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 9

Composizione

1. Il Consiglio è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il Segretario amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti **per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso** ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento **stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800;**
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura prevista dall'art. 70 comma 1, del Regolamento generale.
2. **Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente.**
3. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II e Capo III, del Regolamento generale.
4. Ove opportuno, il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio altri soggetti svolgenti attività di ricerca nel Dipartimento, i quali non hanno peraltro diritto di voto.

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 11/13

Articolo 17

Requisiti, durata della carica e incompatibilità

1. L'elettorato passivo per ricoprire la funzione di Direttore è disciplinato dall'articolo 11, commi 2, e 3, quarto periodo, dello Statuto e dall'articolo 65 del Regolamento generale.
2. La durata della funzione di Direttore è disciplinata dall'articolo 11, comma 5, dello Statuto **e dall'articolo 86, comma 1, lettera i), del Regolamento generale.**
3. Le ipotesi di incompatibilità relative alla funzione di Direttore sono disciplinate dall'articolo 11, comma 5, secondo periodo, dello Statuto e dall'articolo 69 del Regolamento generale.

Articolo 23

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti ed alle studentesse.
 2. In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Commissione paritetica:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risultati;
 - b) formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
 3. La Commissione paritetica è composta, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto, da due docenti per ogni Struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e di studentesse.
 4. I docenti componenti la Commissione paritetica sono designati dal Consiglio, su proposta delle Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia ed i ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche **nelle Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo le procedure di cui all'articolo 74, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale.**
 5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
 6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti che ne fanno parte un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
 7. La Commissione paritetica opera in stretto raccordo con le Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.
 8. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
- 2) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) come di seguito riportate:

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 12/13

Articolo 1

Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 64 del Regolamento generale di Ateneo, con il presente Regolamento è istituita, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un'unica struttura didattica.
2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di Giurisprudenza".
3. La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Il collegio della struttura didattica di cui all'articolo 64, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo è denominato "Consiglio" ed il suo presidente è denominato "Coordinatore".
5. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
 - a) Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - b) Direttore: il Direttore del Dipartimento;
 - c) Commissione paritetica: la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 13 dello Statuto;
 - d) Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - e) Regolamento generale: il Regolamento generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - f) Regolamento di amministrazione e contabilità: il Regolamento di **Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - g) Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 2

Corsi di studio di competenza

1. In sede di prima applicazione, i corsi di studio della cui attività didattica si occupa la struttura didattica di cui al presente Regolamento sono:
 - il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/1);
 - il corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (classe L-14);
 - **il corso di laurea in Consulente del Lavoro (L-2) ex DM 509/99;**
 - **il corso di laurea in Tecnico del Territorio (L-7) ex DM 509/99;**
 - **il corso di laurea in Scienze Giuridiche (L-31) ex DM 509/99;**
 - **il corso di laurea in Giurisprudenza (LS 22/S) ex DM 509/99;**
 - **il corso di laurea in Giurisprudenza (L1) (vecchio ordinamento).**
2. La struttura didattica di cui al presente Regolamento si occuperà dell'attività didattica degli altri corsi di studio che verranno istituiti nell'ambito del Dipartimento.

Articolo 4

Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.

Delibera n. **63/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 13/13

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Giurisprudenza. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione, **la durata del mandato e le ipotesi di rinuncia o di dimissioni** sono disciplinate **dall'articolo 73 del Regolamento generale. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette nelle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento generale.** In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci.
5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.
7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 7

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. **Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.**